

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Parere CTVA n.1614 del 19/09/2014 con il quale si esprime parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto *“Deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia - Località Santo Spiriticchio”*.

PRECISATO che il suddetto Parere, così come meglio puntualizzato nel Parere stesso e nella relativa Relazione istruttoria, fa riferimento anche ai precedenti Pareri favorevoli n. 601 del 15/07/2004 e n. 643 del 22/12/2004, espressi da precedenti Commissioni CTVA.

RICHIAMATO che sul medesimo procedimento la CTVA ha già emesso un ulteriore Parere n. 1712 del 13/02/2015 reso ai sensi dell'art. 9 D.M. 150/07, circa le osservazioni formulate a valere sul quadro prescrittivo del succitato Parere n.1614 del 19/9/2014 da parte di MIBAC (relativamente alle prescrizioni n° 23, 31 e 32) e dal Proponente (relativamente alla prescrizione n° 42).

VISTA la nota DVA-2015-0014309 del 28/05/2015 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali richiede alla CTVA *“... Attesa la complessa vicenda, la scrivente per economia del procedimento ... ha richiesto parere all'Ente Parco del Gargano che ha riscontrato con nota prot.2042 del 29/04/2015, acquisita con prot. DVA-2015-0011669 del 04/05/2015. Tale nota viene pertanto trasmessa per le opportune valutazioni, ai fini dell'eventuale integrazione del Parere reso relativamente alla valutazione di incidenza effettuata ...”*.

VISTA la ulteriore nota DVA-2015-0021932 del 31/08/2015 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali trasmette alla CTVA *“... al fine della definizione delle attività istruttorie di competenza, si trasmette a codesta Commissione il Parere espresso dall'Ente Parco del Gargano in ordine al “sentito” di cui all'art.5, comma 7 del DPR 357/1997 e s.m.i... “*

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248”* ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248”* ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge del 06 Luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011, art. 5 comma 2 bis.

VISTO il Decreto GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi.

RICHIAMATO integralmente il Parere CTVA 1614/2014 favorevole di compatibilità ambientale relativo al

progetto di cui trattasi nonché la relativa Relazione istruttoria.

RICHIAMATO in sintesi che già nel 1999 la società ISORAR, oggi ENERGAS, aveva presentato la domanda di compatibilità ambientale relativa al progetto per la costruzione nella zona di sviluppo industriale del Comune di Manfredonia di un deposito costiero di stoccaggio e imbottigliamento di GPL.

RICHIAMATO altresì che il Proponente con nota del 21/10/2013 ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'aggiornamento della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge 349/86 presentata in data 10.11.1999-Protocollo. n.12117/VIA/A.1.27.

PRECISATO che, in base alla comunicazione di procedibilità di cui alla nota Protocollo DVA 2013-0024526 del 28/10/2013, si chiedeva alla CTVA di:

- valutare se sia possibile confermare i pareri positivi n. 601 del 15/07/2004 e n. 643 del 22/12/2004 già espressi dalla Commissione VIA;
- esaminare il procedimento applicando la disciplina contenuta nella legge n. 349/1986.

PRECISATO che in base all'attivazione del suddetto procedimento da parte di DVA, veniva formulato il già richiamato Parere CTVA n.1614/2014.

PUNTUALIZZATO che il presente Parere formula precisazioni ed aggiornamenti su questioni, già ampiamente esaminate nel Parere CTVA n. 1614/2014, inerenti l'ambito territoriale interessato dalla ZPS IT9110039 "Promontorio del Gargano" e dal sovrapposto SIC IT110008 "Valloni e steppe pedegarganiche", con particolare riguardo a quest'ultimo.

RICHIAMATI di seguito gli elementi essenziali che hanno costituito il lungo e complesso contenzioso che ha interessato il procedimento, impedendone ad oggi la sua conclusione, proprio circa l'ambito interessato dal SIC "Valloni e steppe pedegarganiche":

- il Proponente presenta istanza di pronuncia compatibilità ambientale nel 1999;
- nel 2000 viene emesso un primo Decreto di pronuncia negativa;
- il suddetto Decreto viene impugnato dal proponente: in esito alle sentenze TAR e Consiglio di Stato del 2001 e 2003 il Decreto viene annullato;
- nel 2003 viene riavviata l'istruttoria, poi conclusa con due distinti pareri favorevoli del 2004;
- diversamente dalla CTVA il MIBAC emette parere negativo nel 2005;
- con successive sentenze TAR e Consiglio di Stato, nel 2009 viene specificato il carattere autoesecutivo di quanto deciso dai Giudici con l'annullamento del Decreto negativo del 2000;
- parallelamente, nel 2003 la Commissione Europea ha avviato una procedura d'infrazione per presunta mancata tutela del SIC/ZPS in questione, più precisamente circa la non corretta applicazione della tutela indotta dalla programmazione e sviluppo di un'area industriale del Comune di Manfredonia (ove risulta localizzato l'impianto di cui trattasi) interferente con il SIC/ZPS;
- a seguito dell'avvio della procedura d'infrazione, MATIM, Regione Puglia e Comune di Manfredonia hanno stipulato una convenzione (poi ratificata con DGR 917/2006) individuando misure di compensazione e miglioramento della qualità ambientale degli ambiti interessati in maniera indiretta dall'area industriale, pur confermando la destinazione urbanistica dell'area già programmata;
- le suddette misure di compensazione proposte hanno consentito, nel 2012, l'archiviazione da parte della Commissione Europea (provvedimento E/2012/4183) della procedura di infrazione.

CONSTATATO, anche alla luce di quanto sopra riferito, che la destinazione urbanistico-territoriale di cui trattasi è stata oggetto di disamina approfondita, con esito favorevole, anche da parte della Commissione Europea, oltreché in esito alla istruttoria della CTVA che ha portato alla formulazione del Parere favorevole 1614/2014.

RILEVATO, ancora una volta rispetto alla precedente istruttoria, che il contesto territoriale, significativamente antropizzato, in cui è inserito il progetto di cui trattasi è quello che si sviluppa, in continuità con il nucleo urbano di Manfredonia lungo la direttrice sud-ovest tracciata dalle Strade Statali 89 e

159, attraverso l'insediamento di Siponto, poi con l'area industriale "SS 159", attestandosi infine sull'area industriale interessata dal progetto di cui trattasi, sviluppatasi ad ovest del raccordo stradale "Manfredonia Sud" che collega le Statali 159 e 89.

RILEVATO che il progetto di cui trattasi interessa, in sostanza, un'area posta al limite meridionale del SIC IT110008 "Valloni e steppe pedegarganiche", di irrilevante dimensione (circa 18 ettari) rispetto ai 30.000 ettari di cui è costituito il SIC medesimo.

RIBADITO il contenuto istruttorio reso nel Parere CTVA n. 1614/2014 che ha già esaminato la documentazione presentata dal Proponente con documento CNT-DDZ-001 del 08/05/2014, redatto quale controdeduzione all'osservazione della Lega Italiana Protezione Uccelli - LIPU del 21/10/2013.

RICHIAMATO che il suddetto documento del Proponente aveva fornito ogni elemento utile all'istruttoria per la valutazione di incidenza rispetto al SIC, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- sottrazione e consumo di suolo;
- sottrazione, frammentazione e degrado di habitat prioritari dell'area SIC-ZPS;
- effetto detrattore per il territorio del Parco Nazionale del Gargano e in genere per gli usi rurali del territorio;
- interferenze dell'intervento e delle opere accessorie con la vincolistica del PUTT regionale;
- biodiversità e quadro delle conoscenze faunistiche.

ESAMINATO altresì il successivo documento presentato dal Proponente, redatto da Ecosystem Bari, come chiarimento alle osservazioni formulate dal G.I. e CTVA negli incontri istruttori del 18 e 24 luglio 2014.

PRESO ATTO della opportunità espressa successivamente da DVA di acquisire il Parere dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, contemplato all'art. 5 comma 7 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., poi da ultimo sollecitato con nota DVA-2015-0008752 del 31/03/2015.

PRESO ATTO che l'Ente Parco è intervenuto nel procedimento in quattro distinti momenti:

- attraverso la nota Prot. n. 2763 del 08/05/2000, con la quale si sostiene che il progetto in questione è esterno alla nuova perimetrazione del Parco, rimettendosi alle valutazioni che il Ministero vorrà adottare (antecedente procedimento);
- con nota Prot. n. 1199 del 11/03/2015 con cui si riscontra la richiesta del MATTM del marzo 2015 ad intervenire sulla procedura VIA: con questa nota l'ente Parco "*... ribadisce che l'area interessata dal deposito di cui trattasi, pur se limitrofa, risulta esterna alla perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano, pertanto questo Ente non risulta competente. Inoltre, relativamente alla Valutazione di Incidenza nell'ambito della VIA, questo Ente, a norma del DPR 120/2003 -art.6 comma 7- è chiamato ad essere sentito, e quindi ad esprimere un parere, solo per gli interventi che ricadono interamente o parzialmente nell'area naturale protetta. L'intervento in questione, pur ricadendo in area SIC e ZPS, risulta però esterno alla perimetrazione dell'area naturale protetta nazionale, e, pertanto, questo Ente non è chiamato ad esprimere alcun parere. Tuttavia, come è riscontrabile dalla ns. precedente nota, comunque questo Ente ha fatto richiesta alla Regione Puglia di trasmettere gli elaborati progettuali inerenti l'intervento de quo, al fine di poter verificare ogni possibile effetto detrattore della costuenda opera sulla limitrofa area naturale protetta nazionale, richiesta ad oggi non riscontrata dalla Regione...*";
- con nota Prot. n. 2042 del 29/04/2015, a riscontro di ulteriore richiesta MATTM ad esprimersi ai sensi dell'art. 5 comma 7 DPR 357/2007, attraverso la quale il Parco lamenta la non congruità dei documenti di Valutazione di Incidenza (VINCA) e relativi aggiornamenti depositati dal Proponente: in particolare l'Ente Parco evidenzia la mancanza di elementi riferibili ai Regolamenti Ministeriale e Regionale su SIC e ZPS, rispettivamente del 2007 e 2008, sopraggiunti comunque dopo il regolare deposito dei documenti tecnici redatti dal Proponente;
- in ultimo l'Ente Parco stabilisce di esprimere comunque, con nota Prot. n. 4337 del 26/08/2015, assunta al Prot. DVA-2015-0021747 del 26/08/2015, il proprio parere endoprocedimentale circa la VIA e VINCA: in tale circostanza, in ordine al "sentito" di cui all'art. 5, comma 7, n. 357/1997, l'Ente Parco comunica invece questa volta una volontà ad esprimersi attraverso un giudizio non favorevole alla realizzazione del progetto, in quanto se attuato provocherebbe la sottrazione e conseguente distruzione dell'habitat, non consentendo

alle specie animali di alimentarsi e nidificare, determinando l'eliminazione di diversi rettili ed anfibi dalla zona, con ripercussioni negative sull'adiacente area naturale protetta di propria competenza.

PRESO ATTO che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n.1361 del 05/06/2015, recante ad oggetto l'aggiornamento della procedura di VIA di cui trattasi, ha espresso il proprio parere favorevole, condizionato in conformità a quanto disposto dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 25/05/2015, anche considerando le osservazioni della LIPU e le considerazioni del Parco Nazionale del Gargano, fino a quel momento sopraggiunte.

PRESO ATTO delle controdeduzioni formulate dal Proponente con nota del 7 settembre 2015 assunta al Prot. DVA-2015-0022728 del 10/09/2015 alla più recente ed ultima nota dell'Ente Parco Nazionale del Gargano Prot. n. 4337 del 26/08/2015.

RITENUTO opportuno, rispetto al Parere endoprocedimentale reso in ultimo dall'Ente Parco Nazionale del Gargano (Prot. n. 4337 del 26/08/2015), richiamare alcuni elementi, tra i più recenti:

- in data 19 settembre 2014, la CTVIA, con Parere n. 1614, esprimeva il proprio parere favorevole;
- in data 11 marzo 2015, l'Ente Parco chiamato ad esprimersi, inviava una nota alla Regione Puglia in cui evidenziava la sua incompetenza, precisando che "...l'area interessata dal deposito di che trattasi, pur se limitrofa, risulta esterna alla perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano...";
- in data 31 marzo 2015, il MATTM, con nota Prot. DVA-2015-008752, sollecitava nuovamente una pronuncia dell'Ente Parco;
- in data 5 giugno 2015, la Regione Puglia esprimeva il proprio parere favorevole, ratificato con D.G.R 136 richiamando espressamente la nota dell'Ente Parco dell'11 marzo;
- in data 26 agosto 2015, il Parco Nazionale del Gargano, in riscontro alla nota Prot. DVA-2015-008752 del MATTM, esprimeva parere non favorevole ai sensi dell'art.5 comma 7 del DPR 8.09.1997 n.354, ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza - art.6 comma 7 del DPR 120/2003, ribadendo nello stesso che "...l'area interessata dal deposito di che trattasi, pur se limitrofa, risulta esterna alla perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano...";

RITENUTO necessario richiamare, rispetto allo stesso Parere endoprocedimentale reso dall'Ente Parco Nazionale del Gargano, i principali contenuti del precedente Parere n. 1614 del 19/09/2014 :

- l'intervento in questione ricade in un'area tipizzata come industriale dal vigente PRG del Comune di Manfredonia ed in particolare ricade nella zona ID/49 del Piano di Fabbricazione del 1972 ed il progetto è dotato di un parere di conformità urbanistica Prot. n. 1745/98 e che tale area industriale rientra nell'ambito dei "territori costruiti", la cui perimetrazione è stata ratificata dal Comune di Manfredonia con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 06.12.2004.
- la suddetta area industriale rientra nella perimetrazione del SIC-ZPS denominato "Valloni e Steppe pedegarganiche" e che questa circostanza ha determinato l'avvio, da parte della Commissione Europea, della procedura di infrazione n. 2001/4156, a valle della quale la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia hanno stipulato una convenzione finalizzata ad individuare ed attuare apposite misure di compensazione mirate a salvaguardare l'Habitat naturale garantendo la coesistenza con gli insediamenti industriali e che l'adozione di tali misure compensative ha consentito di ottenere, con provvedimento n. E/2012/4183 del 21 giugno 2012, l'archiviazione della procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea.
- l'area industriale, e quindi anche l'insediamento del deposito in questione che occupa una superficie di 17,7 ha, che più esattamente è ubicato al confine Sud-Est della stessa, ricade all'interno di un sito di interesse comunitario di tipo C, cioè di un Sito Natura2000 in cui il SIC, così come dichiarato dal Proponente, coincide con una Zona di protezione speciale (ZPS), denominato "Valloni e steppe pedegarganiche", codice IT9110008, di circa 30.467 ha di superficie.
- dal "Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Comune di Manfredonia - Rev. 2 - Aprile 2009", secondo il più recente aggiornamento delle Schede 2013-10 e delle perimetrazioni dei SIC/ZPS ha invece una superficie di circa 29.817 ha (differenza di -650 ha), mentre la Zona di protezione speciale (ZPS) denominata anch'essa "Valloni e steppe pedegarganiche", codice IT9110008, ha una superficie di circa 31.201 ha (differenza di +134 ha) e pertanto non perfettamente coincidente con l'omologo SIC.

- l'area occupata dal deposito in questione ricadente all'interno del SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" (codice IT9110008), rappresenta lo 0,058% dell'intero sito di interesse comunitario così come risultante dai dati forniti dal Proponente, ovvero lo 0,059% così come risultante dalla presente istruttoria e lo 0,056% della ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" (codice IT9110008).

PRESO ATTO che contigue o parzialmente sovrapposte al SIC-ZPS, esistono aree con diversi vincoli ambientali da considerare:

- Sito SIC tipo C Valloni e steppe pedegarganiche: il tipo C è una particolare tipologia di Sito Natura 2000 in cui SIC e ZPS sono quasi integralmente coincidenti. Il sito, denominato "Valloni e steppe pedegarganiche", codice IT9110008, è collocato nella regione biogeografica mediterranea in provincia di Foggia, è stato proposto dalla regione Puglia come SIC, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE *Habitat*, nel luglio 1996 e designati come ZPS, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE *Uccelli selvatici* nel novembre 1998, ed è stato dichiarato SPS dal Ministero dell'Ambiente nel dicembre 1998.
Al momento del decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del 2000 aveva un'estensione di 36.000 ha, includendo però al completo la lottizzazione industriale DI/49 (oggi D3E) del Comune di Manfredonia.
- Parco nazionale del Gargano: suddiviso in Zona 1 e Zona 2; istituito con DPR 1 giugno 1985 è stato ripermetrato con DPR 18 maggio 2001; a seguito di questa operazione il confine in zona 2 risulta non interferita con l'impianto; inoltre rimangono esterni al nuovo confine: il raccordo ferroviario, la stazione di Frattarolo e tutta l'area della Bonifica di Siponto interessata dal tracciato del gasdotto terrestre;
- PSIC Zone umide della Capitanata: abbraccia una lunga fascia litoranea a Sud della Bonifica di Siponto, per una superficie di 14.109 ha così come dichiarato dal Proponente, ovvero di 16.099 ha così come risultante dalla presente analisi istruttoria; confina a Nord per alcuni chilometri con il SIC Valloni e steppe pedegarganiche, comprende il tratto terminale del torrente Candelaro;
- ZPS Palude di Frattarolo: tutta interna al pSIC Zone umide della Capitanata, con una superficie di 279 ha; confina lungo il lato Est con SS 159 per 1,4 km e comunque non interferente con l'impianto;
- Area di interesse archeologico di S. Maria di Siponto: comprendente ritrovamenti sparsi di epoca romana, è vincolata dal Ministero BBAACC ai sensi della Legge n. 1089/1939 ed è attraversata per circa 200 m dal tracciato del gasdotto.

ESAMINATO in particolare il SIC IT9110008 (*Valloni e steppe pedegarganiche*), direttamente interferito dall'opera in progetto, oltre al SIC IT9110005 (*Zone umide della Capitanata*) e la ZPS IT9110007 (*Palude di Frattarolo*, interno al precedente), localizzati a breve distanza dall'opera (circa 2.5 km).

CONSIDERATI il SIC e la ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" il cui valore ambientale comprende:

- una estensione pari rispettivamente a 29.817 ha e 31.201 ha, con altezza minima: m 5 ed altezza massima: m 644;
- caratterizzato da substrato geologico costituito da calcari del Cretacico e del Giurassico superiore;
- l'area ricade nella più estesa area di minime precipitazioni dell'Italia peninsulare;
- il sito include le are substeppe più vaste della Puglia con elevatissima biodiversità e una serie di canyon di origine erosiva che ospitano un ambiente rupestre di elevato interesse naturalistico con rare specie vegetali endemiche e di elevato interesse fitogeografico;
- per quanto attiene alla vulnerabilità, le cenosi della zona pedegarganica sono intrinsecamente a bassa fragilità e fortemente minacciate da spietramento con frantumazione meccanica della roccia, aratura per messa a coltura;
- pressione venatoria elevata, alto rischio di incendi, sovrappascolo, attività estrattive devastanti;
- problemi da progetti di sistemazione dei valloni, saltuarimente soggetti a piene stagionali devastanti;
- insediamento di zone industriali.

VISTA la relazione presentata dal Proponente a seguito delle osservazioni della LIPU in merito al tema "sottrazione, frammentazione e degrado di Habitat prioritari e in genere per l'area ZPS e SIC" che conclude

che "...la realizzazione del deposito costiero di GPL, della condotta (tratto terrestre e tratto sottomarino) e del raccordo ferroviario non incidono su Habitat prioritari e/o comunitarie che gli interventi previsti in progetto verranno attuati nel pieno rispetto dei criteri della rete Natura 2000....".

VISTO E CONSIDERATO lo Studio presentato dal Proponente delle componenti ambientali considerate come potenzialmente soggette ad impatto dalla realizzazione dell'impianto (vegetazione e uso del suolo; Habitat; fauna) e che nell'ambito della trattazione di ciascuna delle componenti ambientali, successivamente all'analisi dello stato attuale delle componenti stesse, vengono individuati i fattori di impatto che l'opera comporta in fase di cantiere ed in fase di esercizio.

CONSIDERATO che, anche a seguito delle integrazioni fornite dal Proponente nell'aggiornamento 2013 e nel documento di controdeduzioni alla LIPU, si deduce che:

- l'area interessata dall'intervento "si caratterizza per la presenza prevalente di colture erbacee, quali seminativi intensivi ed estensivi e, in minor misura, incolti e pascoli degradati";
- in tale contesto "gli elementi di vera naturalità sono alquanto rari o assenti, per cui la fauna presente è quella tipica degli agroecosistemi e risulta in generale di scarso interesse conservazionistico";
- alla luce dell'approfondimento sulla fauna riportato nello studio, "il sito di progetto non ospita popolazioni riproduttive di specie di interesse conservazionistico e scientifico";
- in virtù della tipologia di progetto, "l'unico impatto negativo ipotizzabile è quello derivante da sottrazione di Habitat, in particolare come area trofica per specie di avifauna nidificante o migratrice in area vasta";
- analizzando il contesto territoriale si evince che "la superficie sottratta (circa 18 ha) di Habitat a seminativo e/o incolto risulta essere una porzione esigua se confrontata con le disponibilità di Habitat simili a livello di sito puntuale e, soprattutto, di area vasta oltre 30.000 ettari solo nel SIC "Valloni e steppe pedegarganiche";
- per quanto riguarda il popolamento faunistico presente nel sito "si rappresenta che per le specie di rettili e anfibi, l'area risulta idonea solo a specie euriecie e di scarso valore ecologico; il territorio in esame risulta già perturbato da elementi circolazione quali la S.S. 89 e la S.P. 59";
- per quanto riguarda "i Chiropteri, l'unico sito noto di una certa rilevanza, ovvero la Tufara di Santa Lucia, è posto a circa 6 km ad ovest del sito di progetto, mentre le aree di foraggiamento più importanti sono rappresentate dalle aree umide di Lago Salso e Frattarolo";
- per quanto riguarda gli uccelli, "le uniche specie di un certo interesse conservazionistico potenzialmente presenti a livello di sito puntuale con coppie nidificanti, sono Calandra e Calandrella. Per quanto riguarda la prima, essa non è stata rilevata durante i sopralluoghi, cosa che fa presupporre non sia presente neanche in periodo riproduttivo dato che la specie è molto difficile da osservare al di fuori delle aree di nidificazione; d'altronde la specie è strettamente legata agli Habitat steppici pedegarganici, e frequenta i seminativi solo se ad essi associati. Per quanto riguarda la Calandrella, la specie non è stata contattata durante i sopralluoghi, probabilmente a causa della fenologia della specie, che sverna in Africa e arriva in Puglia in primavera, con picchi tra fine marzo e metà maggio, non si può però escludere che frequenti l'area durante il passo migratorio e la nidificazione".

CONSIDERATO che lo Studio presentato dal Proponente conclude affermando: "...l'area d'intervento è caratterizzata da una banale comunità faunistica, la quale è per lo più composta da poche specie euriecie o comunque molto tolleranti al disturbo di origine antropica e che le specie di importanza comunitaria che caratterizzano i SIC/ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" e Zone umide della capitanata non frequentano il sito d'intervento, si può affermare che le opere previste in progetto non produrranno incidenze significative sulla componente fauna....".

CONSIDERATO che alcune delle informazioni riportate dal Proponente per le componenti naturalistiche risultano tuttavia essere non aggiornate, ed in particolare nello specifico:

- si cita la Direttiva 79/409/CEE (Direttiva "Uccelli") che è stata sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE;
- i formulari standard riportati (da Pag. 18) non sono i più aggiornati e quindi i dati relativi alla fauna non coincidono con quelli degli ultimi formulari (aggiornati ad ottobre 2013);
- sono carenti le informazioni dei formulari relativi alla ZPS IT9110038 Paludi presso il Golfo di

Manfredonia (che comprende la ZPS *Palude di Frattarolo*, che nel 2005 è stata ampliata e ha quindi cambiato nome in *Paludi presso il Golfo di Manfredonia*) e alla ZPS IT9110039 *Promontorio del Gargano*, che vengono segnalati dal Proponente nell'area vasta;

- si asserisce che le informazioni su tali aree non sono state fornite perché i formulari sono in fase di completamento, affermazione inesatta in quanto i formulari aggiornati sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

CONSIDERATO che l'area interferita dal progetto si inserisce in un contesto di pregio naturalistico, soprattutto in riferimento agli ambienti sub-steppici, ai complessi rupicoli e alle zone umide costiere.

VISTA la nota integrativa ed esplicativa trasmessa dal Proponente in data 4 agosto 2014 ed acquisita con protocollo DVA 2014-0002819 del 5 agosto 2014 redatta a seguito della riunione convocata da DVA in data 17 luglio 2014 in merito al chiarimento relativo alla istituzione del SIC ZPS "*Valloni e Steppe pedegarganiche*" ed al relativo contenzioso comunitario escluso nel 2012, ed, in particolare, lo "Stralcio dalle Note di Risposta alle Osservazioni della EIPU" – Prof. Matarrese – Luglio 2014).

PRESO ATTO dei contenuti della suddetta nota integrativa trasmessa dal Proponente di cui nel seguito se ne ritrascrive uno stralcio: "*.....circa le presunte differenze tra la ZPS Valloni e Steppe Pedegarganiche e l'omonimo SIC, specie con riferimento alla portata delle compensazioni attuate dallo Stato Italiano, attraverso il concerto tra il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia ratificato con DGR n. 917 del 26/06/2006, che avrebbe (omissis)..... effetto solo sulla ZPS e non sul SIC, con conseguenti ricadute circa la necessità di produrre una nuova Valutazione d'Incidenza..... (omissis)..... la scrivente ha già verbalmente rappresentato la infondatezza di tale tesi, dimostrata anche attraverso la documentazione edita dallo stesso Ministero dell'Ambiente..... (omissis)..... qui riproposta per pronto riferimento:*

a) L'archiviazione della procedura di infrazione 2001/4156, effettuata dalla Commissione Europea in data 21 giugno 2012, a seguito della destinazione di un'area di 500 ettari, a compensazione della violazione della Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE) e della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE), ha compensato tanto la sottrazione di Habitat previsti dalla ZPS "*Valloni e steppe pedegarganiche*" quanto la sottrazione di Habitat previsti dal SIC "*Valloni e steppe pedegarganiche*" perché si tratta dello stesso identico territorio con gli stessi identici Habitat.

b) Dai documenti del Ministero dell'Ambiente e del Comune di Manfredonia si evince in modo incontrovertibile che l'intero SIC "*Valloni e steppe pedegarganiche*" coincide con la ZPS "*Valloni e steppe pedegarganiche*" essendo costante il riferimento SIC/ZPS;

c) L'Habitat prioritario "*Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*", caratterizzante il SIC, è ricostituito all'interno dell'area di 500 ettari nella zona a sud del "*Lago Salso*" che è andata a compensare quella industriale; (omissis).....

d) L'obbligo formale di presentazione dello studio di incidenza ambientale del progetto Isosar srl (ora Energas S.p.A.) va ritenuto pienamente assolto con la presentazione dello stesso come allegato all'istanza del 1999 in quanto nessun elemento nuovo sotto il profilo degli Habitat da tutelare è emerso successivamente al 1999. Già dalla designazione del SIC "*Valloni e steppe pedegarganiche*" effettuata dalla Regione Puglia con delibera del 1996 n. 3310, è individuato l'Habitat prioritario "*Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*" come da e già da allora esisteva l'obbligo della presentazione dello studio di incidenza. Obbligo all'epoca assolto (omissis)..... e) La valutazione di incidenza negativa dello studio presentato all'epoca (inglobata dal decreto VIA negativo del 2000) è stata annullata dal Giudice Amministrativo insieme all'annullamento del decreto VIA e, come noto, non vi sono margini di discrezionalità amministrativa per un rigetto atteso che non vi sono elementi progettuali o stato dei luoghi o dati normativi sostanziali differenti rispetto al 1999.

f) La mancata valutazione di incidenza, ex ante, dell'intera area industriale di Manfredonia, di tutti i progetti realizzati o approvati (così come denunciato dalla Commissione Europea, e la conseguente violazione del diritto comunitario in tale ambito, sono state superate con l'archiviazione della procedura di infrazione di cui sopra grazie all'individuazione di 500 ha nella zona "*Lago Salso*" (e relativo piano di gestione (omissis).....) dove ricostituire tutti gli Habitat sottratti dall'intera area industriale al SIC-ZPS Valloni e steppe pedegarganiche, compresi gli Habitat prioritari. Si ribadisce, infatti, che l'area del SIC e quella della ZPS coincidono e che, quindi, gli Habitat in esso presenti sono identici.

Per meglio precisare:

La prima identificazione dell'area di interesse naturalistico fu effettuata dalla Regione Puglia con Delibera Regionale n. 3310 del 23.07.'96 che, ai sensi della Direttiva Habitat, trasmise al Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura - la scheda identificativa del pSIC nonché le delimitazioni cartografiche in scala 1:100.000. Solo successivamente, con nota 24/12/98 del Ministero dell'Ambiente, lo stesso sito venne qualificato anche come ZPS.

Gli Habitat elencati nella scheda Natura 2000 del SIC sono rimasti esattamente gli stessi di quelli della ZPS e così pure le percentuali con cui, nel SIC e nella ZPS, sono riportati tali Habitat.

Inoltre, il sito "Valloni e Steppe Pedegarganiche" ha lo stesso numero identificativo sia per il SIC che per la ZPS e cioè "IT9110008".

Dalla data di individuazione del SIC/ZPS "Valloni e Steppe Pedegarganiche" sino alla data della sua formale istituzione non è cambiato assolutamente nulla se non lievi modifiche per esigenze cartografiche di corrispondenza su cartografia scala 1:50.000, ma che non hanno alcuna influenza per il caso in specie.

All'interno del SIC/ZPS risultava, già tipizzata nel Piano di Fabbricazione Comunale del 1972 e poi confermata nel PRG/98, un'area di Sviluppo Industriale per una superficie complessiva di circa 400 ettari.

Nel 2001, su segnalazione dell'associazione LIPU, l'Unione Europea aprì la procedura d'infrazione n. 2001/4156 per il forte deterioramento ambientale di dette aree. La procedura d'infrazione fu poi definitivamente archiviata solo nel giugno del 2012 a seguito del riconoscimento da parte della UE dell'efficacia delle compensazioni attuate mediante apposita convenzione tra Regione Puglia e Comune di Manfredonia, ratificata con DGR della Regione Puglia n. 917 del 26/06/2006, e consistenti nella individuazione di altra porzione di territorio della superficie di circa 500 ettari da destinare alla rinaturalizzazione ed a forme di conduzione dei fondi coerenti con le finalità della direttiva Habitat (art. 4, lettera b) della convenzione).

La già accennata coincidenza della ZPS "Valloni e steppe Pedegarganiche" con l'omonimo SIC risulta esplicita all'interno della convenzione. In altre parole, la procedura d'infrazione fu aperta per lo stato di degrado del sito determinatosi su tutte le aree, compreso la ex ID49 a Sud della SS 89, ma lo Stato Italiano ha attuato adeguate procedure di compensazione atte a ricostituire su altra porzione del territorio gli Habitat degradati assicurando la coerenza complessiva con gli obiettivi della Rete Natura 2000..... (omissis).....

..... (omissis)..... l'intera area dell'insediamento produttivo in progetto è utilizzata a seminativo e che essa è interessata dalla sovrapposizione di aree di interesse naturalistico solo per una piccolissima parte (area di colore rosa identificata come aree agricole incolte occupate da spazi naturali importanti) che, nello specifico, avrebbe dovuto essere quello caratteristico dell'Habitat prioritario *6220 Percorsi substeppici di graminacee e delle piante annue dei "Thero-Brachypodietea".

In realtà, entrando nel merito..... (omissis)..... l'Habitat prioritario poteva essere considerato assente in ragione del fatto che in campo botanico nazionale gli asfofietali sono considerati di scarsa importanza nel caratterizzare gli Habitat 6220 poiché si tratta di situazioni troppo diffuse nell'Italia meridionale e derivanti da situazioni di eccessivo pascolamento, quindi di involuzione della vegetazione con perdita di biodiversità..... (omissis)..... una eventuale ipotesi di conservazione della piccola area di Habitat sarebbe ingiustificata rispetto all'obiettivo di ricostituzione degli Habitat degradati all'interno della nuova area di 500 ettari che la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia hanno destinato a compensazione dell'area corrispondente all'intera zona industriale (riconosciuta degradata ad ogni livello istituzionale) e che ha determinato l'archiviazione della relativa procedura d'infrazione..... (omissis).....

La scrivente, quindi, tenuto conto:

- a) che il progetto originario fu redatto con riguardo alla presenza del SIC come se esso fosse già stato approvato;
- b) che l'obbligo formale di presentazione dello studio di incidenza ambientale del progetto Isosar (ora Energas) va ritenuto pienamente assolto con la presentazione dello stesso come allegato all'istanza del 1999 in quanto nessun elemento nuovo sotto il profilo degli Habitat da tutelare è emerso successivamente al 1999. Già dalla designazione del SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" effettuata dalla Regione Puglia con delibera del 1996 n. 3310, è individuato l'Habitat prioritario "Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (omissis)..... e già da allora esisteva l'obbligo della presentazione dello studio di incidenza. Obbligo all'epoca assolto.
- c) che la pronuncia negativa allora emanata ha tenuto conto di tutti gli atti presentati e quindi anche dello studio relativo alla Valutazione d'Incidenza;
- d) che l'archiviazione della procedura di infrazione 2001/4156, effettuata dalla Commissione Europea in data 21 giugno 2012 (omissis)..... a seguito della destinazione di un'area di 500 ettari, a

compensazione delle violazioni della Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE) e della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE), ha compensato tanto la sottrazione di Habitat previsti dalla ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" quanto la sottrazione di Habitat previsti dal SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" perché si tratta dello stesso identico territorio con gli stessi identici Habitat.

e) che dai documenti del Ministero dell'Ambiente e del Comune di Manfredonia (omissis)..... si evince in modo incontrovertibile che l'intero SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" coincide con la ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche";

f) che l'Habitat prioritario "Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" è ricostituito all'interno dell'area di 500 ettari "Lago Salso" che è andata a compensare quella industriale..... (omissis).....

g) che la valutazione di incidenza negativa dello studio presentato all'epoca (inglobata dal decreto VIA negativo del 2000) è stata annullata dal Giudice Amministrativo insieme all'annullamento del decreto VIA e, come noto, non vi sono margini di discrezionalità amministrativa per un rigetto atteso che non vi sono elementi progettuali o stato dei luoghi o dati normativi sostanziali differenti rispetto al 1999;

h) che la mancata valutazione di incidenza ex ante dell'intera area industriale di Manfredonia è stata compensata con la destinazione di un'area di 500 ettari nella zona a sud del "Lago Salso" dove ricostituire tutti gli Habitat sottratti dall'intera area industriale al SIC-ZPS Valloni e steppe pedegarganiche, compresi gli Habitat prioritari grazie alla chiusura della procedura di infrazione comunitaria;

i) che il Proponente ha comunque fornito esaurienti elementi per le valutazioni, da parte del Ministero, dell'incidenza dell'intervento proposto rispetto alle esigenze di conservazione ambientale e che tali valutazioni sono anche contenute nelle note controdeduttive alle osservazioni avanzate dalla associazione LIPU e pubblicate sul sito del Ministero;

j) (omissis).....".

CONSIDERATO che la designazione del SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" effettuata dalla Regione Puglia con Delibera del 1996 n. 3310, aveva individuato al proprio interno l'Habitat prioritario 6220* "Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" e già da allora esisteva l'obbligo della presentazione dello studio di incidenza.

VISTO E CONSIDERATO l'obbligo di presentazione dello "Studio di incidenza ambientale" e che il Proponente ha trasmesso e ribadito che l'osservanza va ritenuta assolta con la presentazione dello stesso Studio allegato all'istanza del 1999 "in quanto nessun elemento nuovo sono il profilo degli Habitat da tutelare è emerso successivamente al 1999".

VISTO E CONSIDERATO che in merito all'Habitat prioritario 6220* "Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea", caratterizzante il SIC, la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia ha previsto la compensazione attraverso la ricostruzione all'interno dell'area di circa 500 ha nella zona a sud del "Lago Salso" (Convenzione ratificata con DGR della Regione Puglia n. 917 del 26/06/2006, consistenti nella individuazione di altra porzione di territorio della superficie di circa 500 ettari da destinare alla rinaturalizzazione ed a forme di conduzione dei fondi coerenti con le finalità della direttiva Habitat).

CONSIDERATO che nell'area direttamente interferita dall'opera in progetto nell'indagine svolta dal Proponente "non è stata rinvenuta nessuna specie floristica d'interesse", mentre risulta parzialmente interferito l'Habitat prioritario 6220* "Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" e che fra gli elementi di vulnerabilità individuati per il SIC IT9110008 "Valloni e steppe pedegarganiche" è indicato l'insediamento di zone industriali.

VALUTATO che secondo quanto riportato nello "Stralcio dalle Note di Risposta alle Osservazioni della LIPU" - Prof. Matarrese - Luglio 2014 - Pag. 38) l'Habitat prioritario 6220* Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, risulta parzialmente interferito per un breve tratto dal solo tracciato del gasdotto, mentre dal raffronto con il "Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Comune di Manfredonia - Rev. 2 - Aprile 2009", elaborato secondo il più recente aggiornamento delle Schede SIC 2013-10, emerge che l'intera area del deposito di GPL (pari a 17,7 ha) rientra in una parte delle numerosissime frammentazioni costituenti complessivamente l'Habitat prioritario 6220* stesso.

VISTA E CONSIDERATA l'osservazione LIPU che afferma che il "sito d'intervento presenta superfici a pascolo con su Habitat prioritario per cui sarebbe vietato a norma dell'art.5 punto "S" del Regolamento del RR 28/2008 convertire le superfici a pascolo permanentemente ad altri usi".

CONSIDERATO che, così come dichiarato dal Proponente, il sito d'intervento per il deposito di GPL interessa una superficie costituita da un seminativo attualmente incolto, nel quale si rileva la presenza di una rada flora nitrofila e ruderale priva di valore conservazionistico, avvalorato da ortofoto storiche, e che queste consentono di ritenere superabile la osservazione di cui al punto precedente.

VISTO che in merito all'Habitat prioritario 6220* "*Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*" il Proponente asserisce che esso non verrà interferito (cfr ma in realtà interferito) e che l'area direttamente interessata dall'opera in progetto risulta essere già degradata e, inoltre, che "le superfici che nell'intorno del sito d'intervento sono state classificate come pascoli, in realtà attualmente sono solo asfodeliti non più idonei alla pastorizia e non inquadrabili in associazioni vegetazionali dell'Habitat prioritario 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (Pagg. 34-35) e che, lo stesso Piano di Gestione asserisce che "l'attuale PRG nasce in un periodo in cui le esigenze di conservazione delle risorse naturali non rientravano tra le priorità della pianificazione" e pertanto "permangono tuttora alcune previsioni urbanistiche che risultano del tutto incompatibili con la conservazione di Habitat e specie in quanto, se attuate, comporterebbero un'ulteriore sottrazione di aree naturali ed un incremento della pressione antropica sulle aree restanti".

VALUTATO che relativamente al potenziale impatto dell'opera in progetto sull'Habitat prioritario 6220* suddetto è opportuno considerare che:

- la zona industriale ex ID/49 insiste su aree attualmente di grande valenza ambientale per la presenza degli Habitat steppici;
- il fatto che l'Habitat prioritario 6220* nell'area interessata dall'opera in progetto sia in uno stato degradato, non giustifica la motivazione di "ulteriore degrado";
- si consideri a tal proposito che la Direttiva Habitat 92/43/CEE tutela anche Habitat seminaturali;
- la specie *Asphodelus ramosus* è comunque annoverata fra quelle potenzialmente presenti nell'Habitat 6220*, seppur non fra le specie dominanti;
- dal Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Comune di Manfredonia emerge che nel territorio di Manfredonia ha avuta una forte riduzione e frammentazione delle aree di tipo steppico (come l'Habitat 6220*) e che attualmente le aree più a rischio si trovano nel comprensorio della pedegarganica dove si sono conservate le maggiori estensioni di praterie ad Asfodeli.

CONSIDERATO che, anche se è ipotizzabile che eventuali incendi non vadano ad interferire con la componente vegetazionale esterna al deposito GPL è, tuttavia, opportuno che venga posta particolare attenzione agli eventuali danni alla flora e vegetazione derivanti da tali eventualità.

CONSIDERATO che l'Habitat prioritario 6220* "*Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*" è particolarmente diffuso nel sito e, in particolare, ricopre 12.523 ettari dell'intero SIC IT9110008 "*Valloni e steppe pedegarganiche*", costituendone circa il 42% della superficie, distribuito sul territorio in maniera estremamente frammentata e disomogenea.

CONSIDERATO che l'opera in progetto interferisce con l'Habitat prioritario 6220* per circa 17,7 ettari e che la sottrazione totale di detto Habitat, per la realizzazione dell'opera, è dell'ordine di 0,13 % della presenza dello stesso nel SIC, costituendo tale proporzione un'incidenza assolutamente non significativa.

CONSIDERATO, pertanto, che la sottrazione di detto Habitat non interferisce con la tutela della coerenza globale della Rete Natura 2000.

TENUTO CONTO che, comunque, sono impartite misure di mitigazione, di seguito descritte e prescritte nel succitato Parere n. 1616 del 19/09/2014, al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo della realizzazione dell'opera sull'Habitat, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

VALUTATO pertanto che non risultano incidenze significative, così come affermati nel Parere n. 1616 del 19/09/2014, e dunque, una valutazione complessiva di sostenibilità quali-quantitativa dell'opera in quanto la stessa, oltre che ad interessare una superficie assolutamente non significativa (dell'ordine dello 0,13% del totale), si colloca nei tratti più periferici del sito estremamente frammentati, tenuto conto anche delle misure di mitigazione richieste nel quadro prescrittivo del succitato Parere n. 1616.

Per fronteggiare ogni possibile evento casuale sarà pertanto determinante l'adozione di un piano di mitigazione in grado di evidenziare prontamente l'insorgere di problemi, al fine di realizzare tutti gli interventi atti a contenere al massimo l'eventuale danno provocato (i.e. sottrazione di habitat, modifica delle condizioni ecologiche, impatti idrogeomorfologici, effetto barriera, ecc.) la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS ha ritenuto, appunto, assolutamente necessaria la formulazione di una specifica prescrizione a riguardo contemplata nel succitato Parere n. 1616 del 19/09/2014.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il deposito di GPL, fra le opere di mitigazione il Proponente ha già previsto una fascia sistemata a verde lungo l'intero perimetro del deposito stesso e che nel successivo quadro prescrittivo è prevista la piantumazione solo di specie autoctone, come peraltro previsto dal "Regolamento SIC Valloni e Steppe pedegarganiche e ZPS Promontorio del Gargano" (che all'Art. 11 comma 4 asserisce che "Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC-ZPS specie, ecotipi e varietà estranei al paesaggio").

CONSIDERATO, in riferimento alla fauna d'interesse conservazionistico, che, così come dichiarato dal Proponente, nell'area direttamente interferita dal progetto "gli elementi di vera naturalità sono alquanto rari o assenti, per cui la fauna presente è quella tipica degli agroecosistemi e risulta in generale di scarso interesse conservazionistico" e "il sito di progetto non ospita popolazioni riproduttive di specie di interesse conservazionistico e scientifico".

CONSIDERATO tuttavia che, l'area interferita si inserisce in un contesto di particolare interesse per la fauna (soprattutto quella legata alle pseudo-steppe e ai complessi rupicoli), infatti nel SIC IT9110008 Valloni e steppe pedegarganiche sono segnalate ben 224 specie di uccelli, comprese tre specie prioritarie (due rapaci, il lanario e il grillaio, e una di ambienti sub-steppici, la gallina prataiola), 12 specie di rettili e, fra i mammiferi, 12 specie di Chiroterri inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat.

CONSIDERATO che la Carta della distribuzione delle specie zoologiche (scala 1:20.000) del Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Comune di Manfredonia mostra che il deposito GPL ricade in parte in un'area ad alta idoneità per l'avifauna delle steppe, che lo stesso Piano individua fra le più minacciate dalle azioni antropiche e che i dati forniti dal Proponente non consentono di escludere la presenza nell'area interferita dal progetto di due specie di uccelli d'interesse comunitario di ambiente steppico (*Calandra* e *Calandrella*) e che pertanto, in fase di cantiere è opportuno che vengano limitate le attività fonte di disturbo per l'avifauna delle steppe in generale e nello specifico per queste due specie potenzialmente presenti.

CONSIDERATO che non sono state fornite dal Proponente informazioni circa gli invertebrati, in particolare gli insetti e anche se nel SIC non sono segnalate specie d'interesse comunitario, si ritiene opportuno che, con un appropriato quadro prescrittivo, siano limitate le interferenze sulle specie di insetti (quali sottrazione e degrado d'Habitat, inquinamento, ecc.), in quanto nell'area sono comunque presenti specie di vertebrati che annoverano gli insetti fra le risorse trofiche (ad esempio i Chiroterri, la *Calandrella* nel periodo riproduttivo, la *Tarantola muraiola* e la *Lucertola campestre*).

CONSIDERATO che il Proponente "ritiene trascurabile l'interferenza sull'avifauna migratrice", asserendo che in relazione alle specie migratrici non "sussistono evidenze che facciano pensare che il sito sia investito da una rotta preferenziale" e che "l'eventuale disturbo ipotizzabile, sia in fase di cantiere che di esercizio, è quello del disturbo che, sugli individui, in transito, si esplicherebbe in un semplice allontanamento comportando solo piccole deviazioni lungo la rotta in atto" tuttavia, considerando che buona parte delle specie avifaunistiche segnalate nel SIC IT9110008 Valloni e steppe pedegarganiche sono migratorie e data la relativa vicinanza di aree importanti per i migratori (aree umide quali la Palude di Frattarolo e il Lago Salso), si è ritenuto opportuno, con un appropriato quadro prescrittivo contemplato nel Parere n. 1616 del 19/09/2014, soprattutto in fase di cantiere, limitare le attività fonte di disturbo per queste specie (in particolare il rumore).

91
R
CONSIDERATO che il Proponente, al fine di contenere quanto più possibile gli impatti ambientali, ancorché in una fase di progetto di massima, prevede le seguenti opere di mitigazione:

- l'utilizzo di macchine e mezzi di cantiere tecnologicamente avanzati per prevenire e/o contenere le emissioni inquinanti;
- lungo le piste carrabili all'interno dell'area di cantiere saranno posizionati degli idranti a pioggia da utilizzare soprattutto nei periodi di aridità per l'abbattimento delle polveri;
- il previsto trasporto su gomma avverrà con carico protetto.
- quale misura di mitigazione sulla componente vegetazionale, sarà utilizzata la messa a dimora di nuovi soggetti arbustivi della flora locale rientranti nel climax della vegetazione naturale potenziale dell'ambito d'intervento ovvero tra le essenze arbustive: *Pistacia lentiscus*, *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Rosa canina*, *Juniperus phoenicea*, *Rosmarinus officinalis*.
- nell'area a parcheggio e relativa viabilità di accesso è previsto di posizionare, in alcuni punti delle sistemazioni esterne e lungo il ciglio della viabilità di accesso all'area, alcune siepi con funzione di fascia di protezione e/o "corridoio ecologico" che, unitamente alla realizzazione dei muretti a secco (da utilizzare per le sistemazioni esterne), consentirà alle specie presenti, gli spostamenti longitudinali con la riduzione dei rischi di collisione. I muretti a secco svolgono un ruolo essenziale ed insostituibile per la fauna locale ed in particolare per rettili e micromammiferi e che le predette specie trovano negli stessi la loro tana nutrendosi della ricca popolazione di insetti ad esso associata. A loro volta i rettili ed i micromammiferi rappresentano il richiamo in loco dell'avifauna;
- in fase di cantiere si avrà particolare cura di non chiudere o ostruire eventuali passaggi e/o attraversamenti esistenti al fine di evitare impatti con la fauna;
- per le sistemazioni esterne sarà messo in opera pietrame molto grossolano in maniera tale da presentare fessure ampie da 1 a 6 cm o più, al fine di premettere a piccoli animali (rettili, micromammiferi) di trovare rifugio e di aumentare il proprio territorio di caccia;
- per le sistemazioni a verde saranno utilizzate specie arbustive della flora locale al fine di agevolare il ripopolamento faunistico dell'area oggetto d'intervento;
- per evitare l'inquinamento luminoso sarà prevista l'installazione di corpi illuminanti speciali con emissione zero sopra un angolo di 90°.

VALUTATO nel merito delle componenti naturalistiche che:

- il Proponente ha fornito risposte esaurienti alle osservazioni della LIPU, tranne - per alcuni aspetti - a quella relativa al divieto di "effettuare il livellamento dei terreni";
- il Deposito di GPL ricade in un'area tipizzata come industriale dal vigente PRG del comune di Manfredonia ed in particolare nella zona "ID/49 del Piano di Fabbricazione del 1972" ed il progetto è dotato di uno specifico parere di conformità urbanistica;
- la perimetrazione del SIC denominato "Valloni e Steppe pedegarganiche" ha determinato l'avvio, da parte della Commissione Europea la procedura di infrazione n. 2001/4156, a valle del quale la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia hanno stipulato una Convenzione finalizzata ad individuare ed attuare apposite misure di compensazione mirate a salvaguardare l'Habitat naturale garantendo la coesistenza con gli insediamenti industriali e che l'adozione di tali misure compensative ha consentito di ottenere (con provvedimento n. E/2012/4183 del 21 giugno 2012) l'archiviazione della procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea;
- il Proponente si è dichiarato disponibile ad adottare tutte le misure di mitigazione che, ancorché in una fase di progetto di massima, appaiono idonee.

VALUTATO che, sebbene nessuna specie inclusa in direttive o liste rosse verrà interessata dagli interventi e pur a seguito delle informazioni fornite dal Proponente in risposta alle Osservazioni della LIPU, permangono alcune criticità residue dal punto di vista faunistico, dato che il sito di progetto si inserisce in un contesto naturalistico.

VALUTATO comunque che relativamente agli interventi di mitigazione proposti, pur sempre afferenti ad un progetto di massima, si possa delineare sin d'ora una generale sostenibilità ambientale; in fase di progetto esecutivo si richiama comunque la necessità che:

- vengano individuate soluzioni che non comportino di livellare i terreni ricadenti nel Habitat prioritario, se non quelli strettamente necessari al raggiungimento dello scopo del lavoro;
- in fase di cantiere (relativamente al deposito del GPL, al gasdotto e al raccordo ferroviario), sia limitato al massimo il disturbo alle specie faunistiche ed in particolare le attività di cantiere dovranno essere evitate e/o limitate nei periodi più sensibili per la fauna quali i periodi riproduttivi e, per l'avifauna, anche quelli migratori (soprattutto migrazione primaverile);
- in fase di realizzazione dell'opera venga posta particolare attenzione alle zone di cantiere interessate dall'Habitat prioritario 6220* *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea* rispettando quanto previsto da "Tutela degli Habitat" del "Regolamento SIC Valloni e Steppe pedegarganiche e ZPS Promontorio del Gargano" (art. 12 comma 1 "all'interno del SIC-ZPS non è consentito: trasformare, danneggiare e alterare gli Habitat d'interesse comunitario");
- sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, la circolazione dei mezzi a motore dovrà rispettare quanto riportato all'Art. 3 "Circolazione con mezzi a motore" del "Regolamento SIC Valloni e Steppe pedegarganiche e ZPS Promontorio del Gargano" e pertanto, deve essere evitato il transito al di fuori delle strade, per non danneggiare la vegetazione né arrecare disturbo alla fauna meno agile (in particolare i rettili).

RITENUTO che il quadro prescrittivo del Parere n. 1616 del 19/09/2014 abbia stabilito le misure idonee che, nella progettazione e realizzazione dell'opera, consentono di mitigare gli impatti naturalistici nella zona del deposito e delle infrastrutture (gasdotto e linea ferroviaria).

VALUTATO inoltre, per di più che:

- richiamate le istruttorie effettuate dal MATTM e dal MIBACT per il rilascio dei pareri favorevoli CTVA n.1614 del 19/09/2014 e MIBACT n. 31093 del 10/11/2014;
- richiamato il recente Parere favorevole dalla Regione Puglia per il rilascio del parere VIA (D.G.R. n. 1361 del 15/06/2015);
- richiamata la compensazione proposta ad opera di Regione Puglia e Comune di Manfredonia per l'inserimento nel SIC "*Valloni e steppe pedegarganiche*" dell'area industriale di Manfredonia sud, con la conseguente archiviazione della procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea, le cui circostanze sono state sopra richiamate;
- l'area industriale interessata nel Comune di Manfredonia è da considerarsi, nella sostanza, priva di significative qualità ambientali.

CONSIDERATO oltre a ciò, il giudicato amministrativo favorevole al Proponente, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5499 del 26/9/2003 con la quale, ritenendo accertate le circostanze di fatto in ordine allo stato dei luoghi, si afferma che la conclusione a cui si doveva giungere nel Parere di merito, non poteva essere quella della pronuncia negativa di compatibilità ambientale dell'opera, ma al contrario, quella della sua compatibilità; tale sentenza non lascia spazio discrezionale alle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti ministeriali relativi al progetto in questione, in riferimento al giudizio sul valore ambientale del sito su cui si propone di realizzare il progetto.

ANALIZZATE anche le comunicazioni ed osservazioni presentate, successivamente all'emissione del Parere CTVA n. 1614/2014, da singole Associazioni, così come di seguito specificato:

- nota LIPU coordinamento Puglia, del 03/03/2015, indirizzata all'Ente Parco Gargano ed alla Regione Puglia, con la quale si sollecita gli Enti in indirizzo ad adottare, in autotutela, atti in revisione dei propri precedenti Pareri;
- nota congiunta del Centro Studi Naturalistici o del WWF Foggia, del 26/06/2015, indirizzata al Comune di Manfredonia ed alla Regione Puglia, con cui si invita il Comune ad adottare atti in autotutela per non consentire la trasformazione dell'area interessata dal progetto di cui trattasi.

RITENUTO, infine, dopo aver esaminato le considerazioni ed osservazioni sopra riportate -formulate da terzi a vario titolo intervenuti nel procedimento, con particolare riguardo ai rilievi evidenziati dall'Ente Parco Nazionale del Gargano- che non siano stati acquisiti nuovi e significativi elementi tali da indurre una diversa valutazione rispetto a quella già effettuata con il Parere CTVA n. 1614 del 19/09/2014.

tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

un parere, reso ai sensi dell'art.9 D.M. 150/07, di totale conferma dell'apparato prescrittivo già contenuto nel precedente Parere CTVA n. 1614 del 19/09/2014, così come meglio precisato con il successivo Parere CTVA n. 1712 del 13/02/2015.

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

ASSENTE

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Avv. Filippo Bernocchi

ASSENTE

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

ASSENTE

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

L. Cobello (Contrario)

ASSENTE

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

CONTRARIO (Assente)

Dott. Federico Crescenzi

Federico Crescenzi

ASSENTE

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

B. Santa De Donno

Cons. Marco De Giorgi

ASSENTE

Ing. Chiara Di Mambro

Chiara Di Mambro

Ing. Francesco Di Mino

F. Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

Luca Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto

A. Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

A. Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

ASSENTE

Arch. Sergio Lembo

S. Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

Milli Ulees

Avv. Michele Mauceri

ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE

Ing. Francesco Montemagno

ASSENTE

Ing. Santi Muscarà

*Elen Papaleudi
Mauro Patti*

Arch. Eleni Papaleudi Melis

Ing. Mauro Patti

ASSENTE

Cons. Roberto Proietti

V. S.

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

ASSENTE

Avv. Xavier Santiapichi

V. S.

Dott. Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

ASSENTE

Arch. Francesca Soro

ASSENTE

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

R. W. J. (ASTEMUTO)

Ing. Roberto Viviani